

A.S.P. MUZI BETTI

Azienda Pubblica Servizi alla Persona

**CAPITOLATO TECNICO PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI ED INFERMIERISTICI
PRESSO L’A.S.P. MUZI BETTI CIG N° 84181350C4**

SOMMARIO

ART. 1 - GENERALITÀ	3
ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 3 - ENTE APPALTANTE	3
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO	3
ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPALTO E RELATIVE PRESTAZIONI	4
ART. 6 - SERVIZI INFERMIERISTICI	4
ART. 7 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI	5
ART. 8 - SERVIZIO ASSISTENZA RIABILITATIVA	7
ART. 9 - SERVIZIO ANIMAZIONE SOCIO- EDUCATIVA	8
ART. 10 - COORDINATORE DEI SERVIZI	9
ART. 11 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E APPLICAZIONE C.C.N.L. DI SETTORE ..	10
ART. 12 - CLAUSOLA SOCIALE	10
ART. 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE	11
ART. 14 - SCIOPERO	11
ART. 15 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO	12
ART. 16 - COORDINAMENTO TRA LE PARTI	12
ART. 17 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO	12
ART. 18 - ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO	12
ART. 19 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	13
ART. 20- GARANZIA DEFINITIVA	13
ART. 21 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 22 - RECESSO	15
ART. 23 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO	16
ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	16
ART. 25 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI	16
ART. 26 - CESSIONE DEL CREDITO	17
ART. 27 - PENALI	17
ART. 28 - NORMATIVA DI SICUREZZA, ANTINFORTUNISTICA E PER LA SALUTE	18
ART. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	19
ART. 30 - RISERVATEZZA	21
ART. 31 - SPESE CONTRATTUALI	22
ART. 32 - CONTROVERSIE	22
ART. 33 - CLAUSOLE FINALI	22

ART. 1 - GENERALITÀ

L' A.S.P. Muzi Betti è una Azienda Pubblica di Servizi alla Persona, istituita ai sensi della L.R. Umbria n. 25/2014, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, gestionale, contabile e finanziaria. L'azienda opera nel campo dei servizi alla persona e sua finalità primaria è la erogazione di servizi socio sanitari a persone anziane e adulte in condizioni di disagio, e/o di non autosufficienza, e/o disabilità.

E' inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla L.R. 11/2015, con particolare riferimento alla parte II "servizi sociali" orientando la propria attività nel rispetto dei principi da questa indicati, a cui debbono obbligatoriamente attenersi anche le Cooperative Sociali di cui l'Azienda si avvale per l'espletamento delle proprie attività.

L' Azienda gestisce attualmente i seguenti servizi:

- Residenza Protetta n. 90 posti letto autorizzati
- Comunità Alloggio n. 12 posti letto autorizzati

ART. 2 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione integrata dei seguenti servizi:

- Servizio tutelare
- Servizio infermieristico
- Servizio riabilitativo
- Servizio animazione socio educativa

ART. 3 - ENTE APPALTANTE

A.S.P. Muzi Betti, con sede in Città di Castello (PG) via delle terme 4 - tel.075/8554234 - fax 075/8520728 – e-mail *info@muzibetti.it* - PEC *muzibetti@pec.it*

ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, salvo che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. a) a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 – convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, la stazione appaltante non autorizzi l'esecuzione del contratto in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice, nonché dei requisiti di cui all'art. 83 del medesimo decreto legislativo richiesti dall'Amministrazione per la partecipazione alla presente procedura di gara.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

L'Ente, nel caso in cui gli attuali presupposti generali, legislativi, normativi, economici o di indirizzo interno in base alle quali si è proceduto all'affidamento, dovessero subire variazioni gravemente incidenti sul servizio stesso, si riserva la facoltà, previa assunzione di motivato provvedimento, di recedere unilateralmente dal contratto, senza che l'aggiudicatario possa pretendere risarcimenti e /o compensazioni di sorta.

ART. 5 - CARATTERISTICHE GENERALI DELL'APPALTO E RELATIVE PRESTAZIONI

Le disposizioni contenute nel presente articolo sono di carattere generale e, pertanto, accomunano la gestione dei servizi oggetto del presente appalto.

L'ente, per consentire l'assolvimento delle prestazioni contrattuali, pone a disposizione dell'appaltatore in comodato precario e gratuito, con l'osservanza di tutte le disposizioni del Codice Civile, le attrezzature fisse e mobili già esistenti nella struttura.

L'impresa appaltatrice dovrà dotarsi di tutti i mezzi necessari alla esecuzione e buon funzionamento dei servizi oggetto del presente appalto, assumendone la gestione e fornendo la mano d'opera, l'organizzazione tecnica ed uniformandosi a tutte le norme e disposizioni di servizio comunque impartite dalla Direzione dell'ente.

Tutti i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere resi ed organizzati con integrazione ed in sinergia con le attività gestionali eseguite direttamente dal personale dell'ente e dai suoi collaboratori.

Le attività previste dal presente Capitolato non presentano aspetti di assoluta rigidità e l'impresa appaltatrice dovrà adeguarsi ad eventuali compiti previsti da nuove normative e/o prescrizioni e a svolgere tutte le mansioni complementari e strumentali al perseguimento degli obiettivi della stazione appaltante nel rispetto degli indirizzi politici/gestionali dello stesso, che, in corso di contratto e secondo necessità, potrà apportare le varianti organizzative all'appalto ritenute più economiche, efficaci ed efficienti per la tutela ed assistenza dell'anziano e, comunque, secondo il P.A.I. redatto per ciascun utente, che è strumento di integrazione dell'equipe a prescindere dal diverso datore di lavoro.

Si richiede che, ogni qual volta l'appaltatore ritenga necessario espletamento di servizi presso la struttura avvalendosi di un nuovo soggetto, precedentemente mai utilizzato presso questo ente, il medesimo esegua un numero di ore diurne non inferiori ad otto (fascia diurna), a titolo di formazione, con oneri a carico dell'appaltatore affiancando altri operatori del medesimo servizio.

Tale momento formativo è, altresì, finalizzato alla acquisizione delle conoscenze di base relative ai luoghi di lavoro.

ART. 6 - SERVIZI INFERMIERISTICI

I servizi Infermieristici sono una funzione strategica all'interno dell'ente e, se da un lato devono rispondere ad esigenze sanitarie, dall'altro devono essere in grado di fornire prestazioni qualitative in un contesto ambientale che riesca a far percepire la struttura non come "ospedaliera".

Rappresentano, nel loro ruolo, un punto di congiunzione con la Direzione Sanitaria Interna e i MMG per gli adempimenti sanitari che sempre più richiedono un mix di capacità osservazionale e critica, ma anche tecnica e specialistica.

Per assistenza infermieristica si intende un servizio diurno e notturno, articolato 24 ore /giorno per tutto l'anno.

A mero titolo esemplificativo i principali adempimenti da svolgere risultano essere i seguenti:

- lettura e conoscenza consegne e informative, medicazioni agli utenti, somministrazioni terapie endovenose e clisteri, sostituzione cateteri vescicali, verifica ed assistenza agli allettati, somministrazione terapia orale alle scadenze previste, consegne alla Direzione

sanitaria sullo stato degli utenti e sulle criticità, assistenza al Responsabile delle attività assistenziali nelle attività di visione e verifica e all'ingresso e dimissione degli utenti .

- assistenza ai medici di medicina generale nelle visite ; organizzazione visite specialistiche esterne, rilevazione parametri vitali (programmata e al bisogno) , redazione consegne infermieristiche con informative a personale OSS ; assistenza diretta e supervisione ai pasti , verifica e controllo corretta ed adeguata assunzione cibi e liquidi , compilazione schede rilevazione nuove che venissero attivate, controlli scadenze farmaci e parafarmaci, riordino materiale ed attrezzature in infermeria, carico/scarico farmaco , aggiornamento cartella terapia , cartella sanitaria e controllo compilazione da parte degli altri operatori coinvolti.

Gli infermieri, mediante i quali l'impresa erogherà il servizio infermieristico, dovranno essere in possesso del diploma o laurea in scienze infermieristiche ed iscritti all'albo professionale.

Il titolo di studio e qualifica professionale, nonché la documentazione comprovante l'iscrizione all'albo, devono essere consegnati, in copia conforme all'originale, a cura dell'appaltatore prima dell'inserimento lavorativo.

ART. 7 - SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI

Le attività svolte nella struttura devono porre in primo piano la persona.

Il personale addetto alla assistenza si deve, pertanto, rapportare all'ospite nel rispetto assoluto, della sua "privacy" , identità ed autonomia valorizzandone la persona attraverso cura dell'aspetto fisico e nel rispetto del suo "patrimonio" culturale, politico e religioso.

Parimenti il servizio deve garantire il maggior benessere psicosociale possibile, anche attraverso appropriate ed attente cure igieniche della persona.

L'attività di assistenza si deve conformare, il più possibile, ai ritmi ed abitudini della persona, compatibilmente con le esigenze della collettività, garantendo, per quanto possibile una vita di relazione e socializzazione. Devono essere attivati interventi idonei alla stimolazione e alla promozione delle persone soprattutto in riferimento all'alimentazione, alla mobilitazione, all'igiene personale ecc....tenendo in considerazione la salvaguardia dell'autonomia decisionale e dell'identità di ciascun utente.

L'organizzazione delle giornate deve tendere inoltre a soddisfare il bisogno dei rapporti sociali; nella elaborazione del progetto individualizzato dovrà essere posta particolare attenzione alle esigenze di tipo relazionale dell'utente, attraverso momenti di socializzazione tra gli Ospiti stessi, con parenti e conoscenti.

Il possesso di idonea qualifica professionale OSS di ciascun addetto mediante il quale l'impresa appaltatrice erogherà il servizio di assistenza socio sanitaria dovrà essere dimostrato fornendo copia conforme all'originale di possesso del titolo conseguito presso ente o struttura riconosciuta a livello nazionale e/o regionale.

Gli interventi di assistenza tutelare, così come indicati nel presente capitolato, devono essere programmati dall'aggiudicatario sulla base dei piani di lavoro realizzati dall'impresa e dei piani assistenziali individuali elaborati sotto il coordinamento del Responsabile area socio sanitaria dell'ente e dal coordinatore infermieristico che avrà funzione di supervisione e organizzazione.

Per assistenza tutelare si intende un servizio diurno e notturno, articolato 24 ore /giorno per tutto l'anno, attraverso prestazioni previste nella declaratoria dell'accordo Stato/Regioni di istituzione

figura professionale dell'OSS, nonché dei piani organizzativi dell'ente che interessano a titolo esemplificativo:

- A) l'attività di governo dei vari nuclei di assistenza, composto da camere degenza, aree soggiorno, servizi igienici, bagni assistiti, refettori, aree comuni comprendendo in tali attività le seguenti prestazioni:
- riordino letti e rispettivi comodini
 - cambio biancheria piana e indumenti personali, collegamento con servizio lavanderia (trasporto biancheria locali guardaroba)
 - cura dell'areazione, dell'illuminazione
 - trasporto rifiuti a punti di raccolta esterni
 - chiusura ed apertura degli accessi alla struttura
 - pulizia e disinfezione ausili (carrozzine ecc...)
 - collaborazione per la buona gestione delle attrezzature
 - pulizia e disinfezione in occasione di perdita di liquidi biologici
- B) aiuto nelle attività quotidiane dell'assistito:
- alzata mattutina, eventuale colazione in camera ,alzata pomeridiana e relative messe a letto
 - trasferimento letto/carrozzina e viceversa
 - aiuto /sostituzione per l'igiene intima e l'igiene personale quotidiana
 - aiuto per accompagnamento /fruizione servizi igienici
 - toilette-traning, come da programma, mirante ad evitare o ridurre l'incontinenza e secondariamente a garantire corretti cambi igienici
 - applicazione /verifica/sostituzione presidi per incontinenza
 - vestizione e cura aspetto estetico dell'ospite
 - porzionamento e distribuzione vivande
 - nutrizione ed aiuto nella assunzione dei pasti
 - idratazione permanente secondo programmi
 - mobilitazione e posizionamenti utenti in carrozzina e allettati
 - periodica verifica /rimozione temporanea eventuali prescritti strumenti di contenzione
 - preparazione al riposo notturno
 - verifica e cura del corredo personale
 - sorveglianza ed assistenza generale diurna /notturna dell'ospite
- C) aiuto a favorire l'autosufficienza nelle attività quotidiane:
- aiuto per una corretta deambulazione
 - accorgimenti per una giusta posizione degli arti in condizioni di riposo
 - mobilitazione dell'ospite allettato
 - aiuto nell'uso di ausili per lavarsi, vestirsi mangiare, camminare e per ogni altra attività di relazione
 - stimolazione a svolgere attività quotidiane
- D) interventi igienico sanitari di semplice attuazione:
- aiuto nella assunzione di farmaci ed esecuzione di piccole prestazioni di tipo sanitario , secondo le direttive impartite dal personale infermieristico
 - prevenzione nelle piaghe da decubito

- piccolo pronto soccorso
 - collaborazione con servizio infermieristico
 - segnalazione agli infermieri di eventuali problemi
- E) servizio bagno assistito:
- igiene totale della persona
 - lavaggio e asciugatura capelli
 - controllo e taglio unghie mani piedi
 - bagno/doccia assistito, secondo programma
- F) interventi tendenti a favorire la vita relazionale, la mobilità, la socializzazione dell'assistito:
- aiuto e sostegno al momento dell'ingresso al momento dell'ingresso al fine di favorirne la integrazione con gli altri Ospiti e con gli operatori e per la conoscenza di spazi e servizi
 - collaborazione nelle attività di animazione e di riattivazione psico- motoria in appoggio con la specifiche figure professionali operanti in struttura.
 - collaborazione nelle attività motorie e di mobilitazione per il mantenimento e recupero di funzioni motorie , operate dal preposto personale di fisioterapia
- G) contributo alla programmazione del servizio ed al piano di intervento nei confronti del singolo utente:
- collaborazione nella compilazione iniziale e aggiornamento periodico delle cartelle personali degli ospiti
 - partecipazioni a riunioni di equipe periodiche e di altre eventuali promosse dalla Direzione Sanitaria
 - osservazioni e raccolta delle informazioni relative ai comportamenti e bisogni di ogni ospite
 - collaborazione con tutte le figure professionali operanti in struttura
 - vigilanza e segnalazione su guasti , disfunzione di arredi, strumenti e attrezzature
 - vigilanza ed accompagnamento ospiti negli spazi aperti della struttura
 - qualsiasi altro servizio occasionale o ricorrente previsto dal profilo professionale di O.S.S. e che abbia attinenza con i compiti di cui ai precedenti punti e richiesto dalla Direzione

ART. 8 - SERVIZIO ASSISTENZA RIABILITATIVA

Il servizio si svolgerà nei giorni feriali, con modalità e criteri tali da garantire la continuità ed efficacia degli interventi verso gli Ospiti.

Dovranno essere garantite tutte le prestazioni di assistenza riabilitativa proprie del profilo professionale e in base al Codice deontologico, con particolare riferimento a:

- a) organizzazione delle attività fisioterapiche su indicazione del MMG e/o medici specialisti
- b) svolgimento attività mirate a supplire carenze funzionali dell'utente e a provenire la perdita di autonomia
- c) svolgimento di terapia occupazionale in collaborazione con le altre figure professionali
- d) partecipazione alle riunioni di equipe per la elaborazione ed attuazione del P.A.I.
- e) controllo e segnalazione di eventuali anomalie delle attrezzature/locale utilizzato per la propria attività.

Il servizio dovrà essere reso prevalentemente la mattina per sei giorni la settimana, con esclusione dei festivi, salvo necessità di rientri pomeridiani dal lunedì al venerdì.

L'attività fisioterapica è impostata su programmi di mantenimento ed è orientata su specifiche funzioni, in base alla situazione dell'utente, quali deambulazione, equilibrio, attività motoria arti e attività manuale; in generale deve essere garantito, per quanto possibile, il recupero funzionale e il mantenimento delle funzioni motorie residue dell'utente.

Il personale addetto al servizio dovrà essere in possesso del diploma di Fisioterapista e dovranno essere previsti, a carico dell'impresa, corsi di formazione e perfezionamento per l'acquisizione annuale dei crediti ECM previsti per legge.

ART. 9 - SERVIZIO ANIMAZIONE SOCIO- EDUCATIVA

I servizi si svolgeranno di norma nei giorni feriali, salvo interessare anche giorni festivi in occasione di iniziative programmate per particolari ricorrenze o festività.

In particolare :

- servizio di animazione - prestazioni rese mattina /pomeriggio;
- servizio di educatore - prestazioni rese mattina/pomeriggio.

Di norma i servizi non saranno resi il sabato pomeriggio, salvo casi eccezionali.

Compito dell'animazione è dare dinamicità a tempi e spazi della residenza in modo che l'Ospite possa continuare ad essere protagonista della propria quotidianità, superando la sensazione di attesa e di immobilità legata alla dimensione istituzionale.

L'attività di animazione ed educativa si traduce nel lavorare con l'anziano senza imposizione di tempi e luoghi; la programmazione richiede quindi un'attenta osservazione e analisi dei bisogni del singolo e una progettazione delle attività che cerca di differenziarsi in base alle richieste, desideri e capacità dei singoli ospiti.

Le attività proposte durante l'animazione sono principalmente legate a laboratori di manualità (disegno, ritaglia, attività di pittura) e ad attività ricreative che coinvolgono gli ospiti non solo nella esecuzione, ma anche nella progettazione di iniziative ed eventi 8 addoppi per ricorrenze, piccoli oggetti regalo ecc..).

Alcuni momenti sono dedicati anche a favorire e mantenere la componente cognitiva (giochi di parole, proverbi, lettura partecipata del quotidiano).

La residenza, attraverso particolari iniziative, programma momenti di incontro e scambio con le altre realtà del territorio (parrocchie, scuole, associazioni volontariato) rendendo partecipi anche i familiari degli ospiti, che restano il primo significativo riferimento per l'anziano.

La metodologia di lavoro si colloca nell'ambito del lavoro multidisciplinare e per progetti con stesura ad attuazione/verifica dei piani di assistenza individuali.

Il servizio deve prevedere la predisposizione almeno settimanale o mensile di un programma contenente le diverse attività proposte.

Dovrà essere affidato a personale qualificato, in possesso di specifico titolo professionale (diploma laurea preferibilmente in Scienza delle educazione o corsi post diploma di educatori professionali, specificando titolo di studio, curriculum e formazione conseguita dagli operatori di cui ci si intende avvalere.

Per quanto possibile e al fine di agevolare lo stabilirsi delle opportune relazioni umane, deve essere impiegato lo stesso personale al fine di garantire la continuità del servizio.

La Ditta aggiudicataria fornirà, prima della presa in consegna dei servizi oggetto della presente gara e della sottoscrizione del contratto, l'elenco nominativo del personale di cui intende avvalersi.

I servizi di cui al presente articolo saranno eseguiti sotto la sorveglianza del responsabile dei servizi socio assistenziali.

ART. 10 - COORDINATORE DEI SERVIZI

Per l'ottimale svolgimento dei servizi, l'Impresa dovrà individuare una figura di Coordinatore generale dei servizi che svolga funzioni di raccordo e collegamento con la Direzione dell'A.S.P. e che:

- è responsabile del coordinamento di tutto il personale
- definisce la pianificazione e programmazione degli orari, ferie ecc...
- sostiene le loro motivazioni al lavoro e favorisce la formazione del personale
- svolge funzioni di coordinamento e controllo della gestione organizzativa dei servizi in appalto con lo scopo di monitorarne l'andamento , intervenire in caso di eventuali criticità e rapportarsi con i responsabili della struttura o direttamente con il personale operativo.

Il Coordinatore del soggetto aggiudicatario dovrà essere in possesso di significativa e documentabile esperienza di referenza e coordinamento di equipe dei servizi e dovrà garantire una continua reperibilità, anche per attivazione di urgenze non previste nella programmazione mensile.

Il Soggetto Aggiudicatario si impegna a sostituire il Coordinatore, su richiesta dell'ente, qualora venisse ritenuto inadeguato allo svolgimento del proprio ruolo.

In caso di sua assenza temporanea il Soggetto aggiudicatario è tenuto a comunicare in forma scritta il nominativo del sostituto.

Per quanto concerne gli Operatori dovrà essere comunicata, preventivamente, qualsiasi variazione temporanea; in caso di definitive sostituzioni l'aggiudicatario dovrà comunicare in forma scritta i nominativi dei nuovi operatori e tramettere la documentazione ad essi relativa almeno cinque giorni prima della loro entrata in servizio.

Tutto il personale del soggetto aggiudicatario deve impegnarsi, in particolare, a:

- ✓ garantire la riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono del servizio nel rispetto del segreto d'ufficio ed evitando di divulgare in ambito esterno notizie o fatti inerenti il proprio intervento
- ✓ rifiutare qualsiasi forma di compenso in denaro e in natura per le prestazioni effettuate o a qualsiasi altro titolo
- ✓ tenere un comportamento corretto e rispettoso nei confronti degli Ospiti, non adottando condotte lesive della dignità della persona , non facendo uso di linguaggio volgare e adottando un abbigliamento consono al ruolo rivestito
- ✓ collaborare con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui venga a contatto per ragioni di servizio.

La non osservanza di tali disposizioni dà la facoltà al Responsabile della struttura, con semplice richiesta motivata, di esigerne l'allontanamento.

Il Soggetto aggiudicatario, previa comunicazione scritta, potrà avvalersi di volontari del Servizio Civile e/o tirocinanti che opereranno sotto la diretta responsabilità del soggetto aggiudicatario e dovranno essere in regola con le assicurazioni e prescrizioni sanitarie.

In nessun caso queste figure potranno svolgere un ruolo sostitutivo del personale del soggetto aggiudicatario operante nel servizio, ma dovranno operare unicamente ed integrazione al fine di migliorare la qualità delle prestazioni ed aumentare il benessere dell'utente.

L'Ente è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del soggetto aggiudicatario per qualsiasi causa nella esecuzione del servizio, intendendosi al riguardo che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto.

ART. 11 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E APPLICAZIONE C.C.N.L. DI SETTORE

La Ditta aggiudicataria dovrà dare formale assicurazione:

- a) di assumere a proprio carico tutti gli oneri salariali, previdenziali ed assistenziali dei prestatori di lavoro che impiegherà, a qualsiasi titolo, nei servizi di che trattasi;
- b) Di garantire i minimi salariali e quant'altro previsto dai contratti di lavoro collettivi di categoria;
- c) Di applicare le norme in materia di sicurezza sul lavoro, nonché di tutte le vigenti disposizioni in materia fiscale, previdenziale ed assicurativa.

Tutto il personale della Ditta aggiudicataria dovrà essere informato e formato, in merito agli aspetti della sicurezza sul lavoro. Dovrà inoltre essere dotato di tutti i materiali e presidi (D. P.I.) di autotutela da rischi professionali in ottemperanza alle disposizioni del D. Lgs. 81/2008.

L'Ente rimarrà assolutamente estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorreranno tra l'appaltatore ed il proprio personale, il quale non potrà avanzare alcuna pretesa o diritto verso l'Ente, né alla scadenza dell'appalto, né durante.

Tutto il personale impiegato dalla ditta agirà sotto la diretta ed esclusiva responsabilità dell'appaltatore.

ART. 12 - CLAUSOLA SOCIALE

I servizi oggetto del presente capitolato sono ad alta intensità di mano d'opera. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine si provvede ad elencare il personale attualmente impiegato nel servizio:

Operatori socio-assistenziali e sanitari:

NUMERO LAVORATORI	CONTRATTO	LIVELLO
20	CCNL COOPERATIVE SOCIALI	C1
4		B1

Infermieri Professionali:

NUMERO LAVORATORI	CONTRATTO	LIVELLO
6	CCNL COOPERATIVE SOCIALI	D2

Educatori Professionali:

NUMERO LAVORATORI	CONTRATTO	LIVELLO
5	CCNL COOPERATIVE SOCIALI	D2

Fisioterapisti:

NUMERO LAVORATORI	CONTRATTO	LIVELLO
2 (18 ore)	CCNL COOPERATIVE SOCIALI	D2

Animatori:

NUMERO LAVORATORI	CONTRATTO	LIVELLO
1 (15 ore)	CCNL COOPERATIVE SOCIALI	C1
1 (18 ore)	CCNL COOPERATIVE SOCIALI	C3/D1

ART. 13 - FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il soggetto aggiudicatario si impegna a promuovere corsi di formazione e aggiornamento del proprio personale.

Il soggetto aggiudicatario dovrà garantire la supervisione, l'aggiornamento e la formazione dei propri operatori, secondo la proposta presentata in sede di gara. Le ore impegnate per tali attività sono escluse dalle prestazioni e non costituiranno, in alcun modo, oggetto di liquidazione del relativo corrispettivo economico.

Le parti concorderanno, sulla base delle esigenze organizzative connesse all'espletamento del servizio, le modalità di partecipazione del personale alle iniziative di formazione, senza oneri per l'Ente. A tal proposito, il soggetto aggiudicatario dovrà trasmettere annualmente la programmazione delle giornate di formazione.

ART. 14 - SCIOPERO

Sulla base di quanto stabilito dalla legge n.146/1990 recante *“Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge”*, in caso di proclamazione di sciopero, il Soggetto aggiudicatario si impegna a garantire, concordandolo con l'ente, il numero di personale necessario per il mantenimento dei servizi essenziali.

Le prestazioni previste dal presente Capitolato sono considerate, a tutti gli effetti, servizi di pubblico interesse e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate, nemmeno durante un eventuale contenzioso tra le parti.

ART. 15 - INTERRUZIONI DEL SERVIZIO

Le interruzioni totali del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti.

Per forza maggiore si intende qualunque fatto eccezionale imprevedibile ed al di fuori del controllo di entrambe le parti e che non possa essere evitata con l'esercizio della normale diligenza.

ART. 16 - COORDINAMENTO TRA LE PARTI

Dovranno essere calendarizzati incontri periodici tra le parti per promuovere il confronto, l'integrazione sull'espletamento delle attività.

ART. 17 - ONERI A CARICO DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Sono a carico del Soggetto aggiudicatario tutte le spese connesse alla esecuzione dei servizi appaltati e, in particolare:

- le spese del personale impiegato nella esecuzione dei servizi;
- divise e loro manutenzione e servizio lavaggio;
- copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile;
- oneri relativi all'aggiornamento e formazione del personale;
- ogni altra spesa connessa direttamente o indirettamente al regolare espletamento del servizio.

ART. 18 – ASSICURAZIONE E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario è il solo responsabile nei confronti dell'ente relativamente alla gestione del servizio reso con il proprio personale ed è responsabile dei danni a chiunque causati: personale, utenti o terzi in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse.

Sono da ritenersi a carico del soggetto aggiudicatario gli oneri e rischi derivanti dall'utilizzo di attrezzature, materiale e quant'altro necessario per lo svolgimento del servizio stesso.

Il soggetto aggiudicatario s'intende espressamente obbligato a tenere, comunque, sollevata ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi danno diretto e indiretto causato dai propri dipendenti o a proprie attrezzature derivanti da comportamenti di terzi, nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare per dolo o colpa a persone o cose per attività svolta dal proprio personale e dagli utenti affidati in relazione ai servizi oggetto dell'appalto.

E' fatto obbligo al Soggetto aggiudicatario di mantenere l'Ente sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni da eventuali azioni legali promosse da terzi.

E' pertanto a carico del Soggetto aggiudicatario l'onere della stipula di polizza assicurativa R.C. contro tutti i rischi inerenti ogni fase della gestione del servizio in appalto.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto, prima dell'avvio del servizio a produrre documentazione attestante la stipula delle seguenti polizze assicurative:

- 1) Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) con i seguenti massimali
 - per sinistro € 5.000.000,00
 - per persona € 5.000.000,00
 - per danni a cose € 5.000.000,00
- 2) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O) con i seguenti massimale

- per sinistro € 5.000.000,00
- per persona € 5.000.000,00

Per la responsabilità civile verso prestatori d'opera la copertura deve avere un massimale adeguato alle retribuzioni del personale.

Le polizze sopraindicate dovranno coprire l'intero periodo del servizio.

Il soggetto aggiudicatario dovrà produrre copia conforme all'originale delle suddette polizze, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio.

ART. 19 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la cessione del contratto è vietata.

Il ricorso al subappalto è consentito nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto e con il rispetto delle formalità previste dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Tale limite al subappalto viene posto considerata la estrema delicatezza della prestazione oggetto di gara e la conseguente necessità che la stessa non venga frazionata eccessivamente.

Il concorrente dovrà indicare nell'offerta le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, fermo restando la responsabilità della ditta aggiudicataria.

L'affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni elencate all'art. 105, comma 4, punti a), b), c) e d) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

E' comunque fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 3, del D.lgs. 50/2016, in relazione a forniture o servizi che, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto.

In caso di inosservanza di tali obblighi, fermo restando il diritto di risarcimento di ogni danno e spesa, l'Ente avrà la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

ART. 20- GARANZIA DEFINITIVA

Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la ditta aggiudicataria, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva, a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 del Codice. Essa è prestata a garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento a detti obblighi e/o risoluzione del contratto, nonché al rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali rispetto alle risultanze della contabilità, ovvero, per inadempimento della ditta.

La ditta sarà tenuta a produrre la garanzia definitiva entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione ufficiale di avvenuta aggiudicazione ed è fissata nella misura del 10% dell'importo offerto per la prestazione in oggetto, salve le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 .

In caso di garanzia fideiussoria, essa dovrà avere validità non inferiore alla durata del contratto e dovrà altresì contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Come previsto all'art. 103, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento dell'appalto e la stazione appaltante aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

ART. 21 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento del fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo PEC dall'Amministrazione Contraente, per porre fine all'inadempimento, la medesima Amministrazione Contraente ha facoltà di considerare risolto di diritto il relativo contratto e di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché nel presente Capitolato Tecnico, in ogni caso, l'Amministrazione Contraente, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore via PEC, il contratto nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) nel caso di inadempimento degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori, nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio;
- c) mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione contraente;
- d) mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro;
- e) frode, a qualsiasi titolo, da parte del fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- f) subappalto non autorizzato;
- g) abbandono o immotivata sospensione delle prestazioni;
- h) sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;
- i) mancato rispetto di quanto previsto all'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i.;
- j) qualora la somma delle penali applicate ai sensi del successivo art. 27 sia superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
- k) nel caso in cui il fornitore, per 3 (tre) volte nell'arco della durata del contratto, violi le clausole contrattuali, con conseguente contestazione formale degli addebiti da parte di questa Amministrazione.

Il fornitore avrà, in ogni caso, l'obbligo di continuare il servizio alle condizioni convenute fino a quando l'Amministrazione abbia provveduto ad un nuovo affidamento.

In tutti i casi di risoluzione del Contratto per fatto imputabile al fornitore, l'Amministrazione Contraente avrà diritto di escutere la garanzia definitiva prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto.

Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore mediante PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno ed in generale di tutti i danni diretti ed indiretti che la Committente dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore.

L'Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e nei casi di cui all'art. 110, D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Rimane in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 1453 c.c., nonché la facoltà dell'Amministrazione contraente di compensare l'eventuale credito residuo dell'Appaltatore con il credito dell'A.S.P. Muzi Betti derivante dall'applicazione di penali e/o risarcimento del danno.

ART. 22 - RECESSO

L'Amministrazione Contraente, per quanto di proprio interesse, ha diritto nei casi di:

- a) giusta causa;
- b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi al punto di comportare la risoluzione in danno;

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.

In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente che abbiano incidenza sulla prestazione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC.

In tali casi, il fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Capitolato Tecnico, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

Per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a. qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b. ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

In ogni caso di recesso, il fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio in favore dell'Amministrazione Contraente.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dell'art. 109 del Codice dei Contratti Pubblici.

ART. 23 - ATTIVITÀ DI CONTROLLO

L'Amministrazione contraente potrà effettuare verifiche periodiche sia relativamente alla regolarità nelle assunzioni, che sulla corretta applicazione del relativo contratto di lavoro.

L'ente si riserva nelle forme e modi ritenuti opportuni di controllare il rispetto degli obblighi contenuti nel presente capitolato; procederà alla verifica semestrale della conformità dei servizi acquisiti nell'ambito del presente appalto.

Il soggetto aggiudicatario è comunque tenuto a collaborare per ogni ulteriore verifica che l'Ente riterrà opportuno effettuare.

ART. 24 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

A fronte di eventuali ordini, **pena la nullità del contratto**, è necessario che la ditta aggiudicataria si assuma gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i..

In caso di affidamento l'operatore economico dovrà inviare, come condizione imprescindibile per la liquidazione delle fatture e per il successivo pagamento, all'A.S.P. Muzi Betti (PEC: *muzibetti@pec.it*) formale comunicazione con le seguenti informazioni:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- l'impegno a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi.

Nel caso in cui la ditta si avvalga di subappaltatori e subcontraenti è necessario che dichiari:

- di impegnarsi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Perugia – della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- di attestare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate alla presente fornitura, è inserita un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui la legge 136/2010;
- qualora la ditta non si avvalga di subappaltatori e subcontraenti dovrà espressamente dichiararlo.

ART. 25 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni e dei servizi resi in esecuzione del contratto relativo al presente appalto verrà effettuato a mezzo bonifico bancario entro i termini previsti dalla vigente normativa, dalla data di ricevimento fattura emessa in formato elettronico.

L'Aggiudicataria è tenuta a predisporre un rendiconto analitico dei servizi resi, al fine di consentire la verifica delle attività e la corretta liquidazione del dovuto.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà previo controllo del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali da parte dell'aggiudicataria mediante acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), secondo le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente.

In caso di irregolarità nella presentazione della fattura il pagamento verrà sospeso dalla data della sua contestazione sino alla sua regolarizzazione, ovvero, a conclusione dell'eccezione di inadempimento.

Per eventuali ritardi o sospensione dei pagamenti in seguito ad esito negativo dei controlli, il soggetto aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo per risarcimento del danno.

Ai sensi del D.M. n.55/2013 tutte le fatture relative al presente appalto dovranno:

- essere emesse in formato elettronico attraverso il sistema di inter scambio
- riportare il codice univoco ufficio dell'ente : **UFUFQL**
- riportare, ai sensi della Legge 190/2014 e s. m. i. , l'annotazione "Scissione dei Pagamenti" (split- payment)
- contenere l'oggetto del contratto ed il codice identificativo di gara (CIG).

In caso di affidamento a raggruppamenti temporanei, l'Amministrazione procederà al pagamento delle fatture emesse dal soggetto capogruppo, le quali dovranno recare dettagliata indicazione delle attività, nonché la misura delle stesse, realizzate dai singoli componenti del raggruppamento.

ART. 26 - CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 1260 comma 2 del codice civile è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'Ente. Trova applicazione l'articolo 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

ART. 27 - PENALI

In relazione alle eventuali violazioni degli obblighi assunti dal fornitore con la stipula del contratto e per le quali non ricorrano gli estremi della risoluzione contrattuale, spetta all'A.S.P. Muzi Betti irrogare penali pecuniarie, da quantificarsi in relazione alla gravità di ogni singolo inadempimento entro l'intervallo che va dal 0,3 % al 1 % dell'ammontare netto contrattuale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, verranno contestati al fornitore per iscritto via PEC dall'Amministrazione Contraente.

Il fornitore dovrà, quindi, comunicare, per iscritto via PEC, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione Contraente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al fornitore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'A.S.P. committente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al fornitore a qualsiasi titolo decurtandola dall'importo della prima fattura utile, ovvero avvalersi sulla garanzia definitiva, senza bisogno di diffida, ulteriore

accertamento o procedimento giudiziario. La ditta fornitrice è tenuta in ogni caso ad eliminare gli inconvenienti rilevati.

Qualora la somma delle penali applicate sia superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, il contratto potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cc, con una comunicazione da inviare al fornitore via PEC, senza assegnare previamente un termine per l'adempimento con una comunicazione da inviare allo stesso via PEC.

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione Contraente a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 28 - NORMATIVA DI SICUREZZA, ANTINFORTUNISTICA E PER LA SALUTE

Il soggetto Aggiudicatario è tenuto ad essere a conoscenza e ad osservare tutte le norme di legge sulla Prevenzione degli infortuni e sull'igiene nei luoghi di lavoro, ad essere informato circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro; è tenuto ad informare riguardo a tali rischi tutto il personale operante nei servizi.

La ditta aggiudicataria è tenuta a curare la prevenzione e la sicurezza sul luogo di lavoro affinché nell'esecuzione di tutti i servizi siano adottati i provvedimenti necessari e le cautele atte a garantire la vita e l'incolumità dei lavoratori, delle persone in genere addette ai servizi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati. L'aggiudicatario rimane l'unico responsabile dei danni e degli inconvenienti arrecati.

L'aggiudicatario rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro.

Al contratto di appalto dovrà essere allegato, in ottemperanza all'art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., il “Documento unico di valutazione dei rischi” (DUVRI) con l'indicazione delle misure adottate per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenze. L'A.S.P. Muzi Betti e la ditta aggiudicataria coopereranno per la predisposizione di tale documento.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare le norme antinfortunistiche e dotarlo di quanto necessario per la prevenzione infortuni, in conformità alla vigente normativa in materia di tutela e salute nei luoghi di lavoro.

L'Aggiudicataria si impegna a fornire all'ente, contestualmente all'avvio dell'appalto, le informazioni di seguito indicate, rispetto alle quali è tenuta a segnalare ogni eventuale modifica e/o integrazione che si dovesse verificare in vigenza di contratto:

- nominativo Responsabile sicurezza aziendale ex art. 4 c. 4 D. Lgs. 81/2008;
- nominativo Rappresentante dei lavoratori;
- formazione professionale (documentata) in materia di sicurezza dei lavoratori impegnati nel servizio oggetto dell'appalto.

L'inosservanza delle normative in materia di lavoro, sicurezza e di tutela dell'ambiente determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione del contratto.

Per i rischi specifici afferenti la esecuzione dell'appalto, il Soggetto Aggiudicatario dovrà elaborare un proprio documento di valutazione dei rischi ed attuare le conseguenti misure di prevenzione e protezione.

Il personale dovrà essere munito e portare, ben visibile, il tesserino di riconoscimento corredato di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione della ditta di appartenenza (art. 26 D.lgs. 81/2008) .

ART. 29 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'A.S.P. Muzi Betti tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, l' A.S.P. Muzi Betti informa di quanto segue:

- Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati, è l' A.S.P. Muzi Betti con sede legale in via delle Terme, n. 4 – 06012 – Città di Castello (PG), PEC: muzibetti@pec.it Tel. 075/8554234 Codice Fiscale e Part.IVA 81002870541 – Sito Internet: <http://www.muzibetti.it>

L' A.S.P. Muzi Betti ha nominato come Data Protection Officer (DPO) o Responsabile Protezione Dati (RPD) il Dott. Nicola Calzolari contattabile inviando una mail a nicola.calzolari@muzibetti.it.

- Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

- per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'aggiudicatario,
- per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

- Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

- Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

- Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, PEC, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR.

I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 D. Lgs. n. 50/2016, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D. Lgs. n. 50/2016) e al D.P.R. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di appalto

- Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai soggetti nominati dall' A.S.P. Muzi Betti quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata.
- all'Istituto di Credito Bancario per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'appaltatore;
- autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio per l'affidamento di incarichi professionali
- autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della Camera di Commercio di Lucca nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

- Trasferimento dei dati

L' A.S.P. Muzi Betti non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

- Periodo di conservazione dei dati

L' A.S.P. Muzi Betti conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della dell'A.S.P. Muzi Betti;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto di appalto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti dell'A.S.P. Muzi Betti; in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

- Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 22 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR
- diritto alla rettifica - art. 16 GDPR
- diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR
- diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR
- diritto di opposizione - art. 21 GDPR

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC dell' A.S.P. Muzi Betti *muzibetti@pec.it*

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sia o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dell' A.S.P. Muzi Betti e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

- Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

- Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato.

L' A.S.P. Muzi Betti può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

- Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto.

Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su dell'A.S.P. Muzi Betti.

- Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

L' A.S.P. Muzi Betti non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

ART. 30 – RISERVATEZZA

Il fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

Il fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte di propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della presente procedura di gara (art. 105, comma 3, lett.c-bis, del D.lgs. 50/2016) e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'A.S.P. Muzi Betti ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Il fornitore si obbliga ad assicurare che i trattamenti siano svolti nel pieno rispetto della legislazione vigente nonché della normativa per la protezione dei dati personali ivi inclusi ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce emesse dal garante per la protezione dei dati personali.

ART. 31 – SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse relative alla stipulazione del contratto. L'IVA rimane a carico della Committente.

ART. 32 - CONTROVERSIE

Per tutte le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Perugia, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.

ART. 33 - CLAUSOLE FINALI

La partecipazione alla presente gara implica la totale accettazione delle condizioni previste dal presente Capitolato.

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Tecnico, si fa espresso riferimento alle norme del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle norme del Codice civile ed alla normativa vigente in materia.